

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA - SEDE DI BRESCIA**

**Ricorso
con richiesta di notifica per pubblici proclami
con modalità telematiche**

Nell'interesse della sig.ra **LIUZZI Katia**, nata a Tricarico (MT) il 02/05/1984, residente in Noicattaro (BA) nella via Santa Chiara n. 31, C.F. LZZKTA84E42L418B, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Laura Cacciatore (CCCLRA82L66A089D) del Foro di Agrigento, elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avvocatocacciatore@avvocatiagrigento.it. Si indicano per comunicazioni e notificazioni fax 092236704; pec avvocatocacciatore@avvocatiagrigento.it

Ricorrente

CONTRO

- 1. Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro pro tempore, in sigla MI (c.f. 80185250588);
- 2. USR Lombardia- AT per la provincia di Bergamo**, in persona del dirigente pro tempore (c.f. 80031070164);

tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, presso i cui uffici, siti in via Santa Caterina n. 6, sono domiciliati *ex lege*; pec ads.bs@mailcert.avvocaturastato.it

Resistenti

e nei confronti di

Cucè Salvo Francesco Rosario, residente in Cenate Sopra, via Papa Giovanni XXIII n. 10

Controinteressato

per l'annullamento in parte qua

- delle graduatorie definitive provinciali per le supplenze (GPS) per la provincia di Bergamo pubblicate in data 01/09/2020 in uno con il provvedimento n. 7019 del 01/09/2020 a mezzo del quale ne è stata disposta la pubblicazione, nella parte in cui non risulta applicato il disposto di cui all'art. 11 comma 14 della legge 124/1999 espressamente richiamato dalla tabella valutazione titoli allegata all'O.M. 60 del 10/07/2020 ai fini della valutazione dei titoli di servizio e conseguentemente è stato attribuito un punteggio inferiore a quello spettante alla ricorrente Liuzzi Katia (doc. n. 1);
- delle graduatorie definitive provinciali per le supplenze per la provincia di Bergamo rettificata pubblicate in data 04/09/2020 in uno con il provvedimento n. 7239 del 03/09/2020 a mezzo del

quale ne è stata disposta la pubblicazione in sostituzione del provvedimento 7019 del 01/09/2020, nella parte in cui non risulta applicato il disposto di cui all'art. 11 comma 14 della legge 124/1999 espressamente richiamato dalla tabella valutazione titoli allegata all'O.M. 60 del 10/07/2020 ai fini della valutazione dei titoli di servizio e conseguentemente è stato attribuito un punteggio inferiore a quello spettante alla ricorrente Liuzzi (doc. n. 2);

- delle graduatorie definitive provinciali per le supplenze per la provincia di Bergamo rettificata pubblicate in data 08/09/2020 in uno con il provvedimento n. 7769 del 08/09/2020 a mezzo del quale ne è stata disposta la pubblicazione in sostituzione del provvedimento n. 7239 del 01/09/2020, nella parte in cui non risulta applicato il disposto di cui all'art. 11 comma 14 della legge 124/1999 espressamente richiamato dalla tabella valutazione titoli allegata all'O.M. 60 del 10/07/2020 e conseguentemente è stato attribuito un punteggio inferiore a quello spettante alla ricorrente Liuzzi Katia (doc. n. 3);

- nei limiti dell'interesse, di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo.

con condanna

dell'amministrazione resistente a provvedere alla rettifica del punteggio attribuito alla sig.ra Liuzzi Katia nelle graduatorie provinciali per le supplenze di interesse per la provincia di Bergamo.

In fatto

La ricorrente Liuzzi è docente precaria nella scuola secondaria di II grado, classe di concorso A018-Filosofia e Scienze Umane. La stessa, in qualità di docente inserita nelle graduatorie di istituto di III fascia per la provincia di Bergamo, ha prestato diversi anni di servizio nella scuola pubblica ed in specie: a.s. 2019/2020, dal 28/09/2019 al 30/06/2020, Istituto "Mariagrazia Mamoli" di Bergamo; a.s. 2018/2019, dal 15/10/2018 al 30/06/2019, Istituto "Mariagrazia Mamoli" di Bergamo; a.s. 2017/2018, dal 16/10/2017 al 30/06/2018, Istituto "Betty Ambiveri" di Presezzo (BG); a.s. 2016/2017, dal 02/11/2016 al 07/11/2016; dal 08/11/2016 al 22/11/2016; dal 23/11/2016 al 22/12/2016; dal 23/01/2017 al 31/01/2017; dal 01/02/2017 al 28/02/2017; dal 01/03/2017 al 31/03/2017; dal 01/04/2017 al 30/04/2017; dal 01/05/2017 al 08/06/2017; dal 09/06/2017 al 16/06/2017, Istituto "Alfredo Sonzogni" di Nembro (BG); a.s. 2015/2016, dal 29/01/2016 al 10/06/2016, istituto "G.B. Rubini" di Romano di Lombardia (BG);

Con ordinanza n. 60 del 10/07/2020 il MI ha disciplinato le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali (GPS) e di istituto (GI) per il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo. Le anzidette graduatorie hanno sostituito le precedenti graduatorie di II e III fascia.

In quanto docente già inserita nelle graduatorie di III fascia per il triennio 2017/2020, la ricorrente in data 02/08/2020 ha presentato domanda di inserimento nella seconda fascia delle suindicate graduatorie per la scuola secondaria di II grado; all'uopo ha indicato, quale titolo di accesso, il precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto del personale docente e chiesto inserimento per la classe di concorso A018 Filosofia e Scienze Umane. Avuto riguardo ai titoli di servizio la ricorrente ha inserito i contratti di lavoro già noti all'amministrazione resistente. Avuto riguardo al servizio prestato per l'a.s. 2015/2016 dal 29/01/2016 al 10/06/2016 la ricorrente ha segnalato, ai fini dell'attribuzione del punteggio ai sensi dell'art. 11 comma 14 della legge 124/1999 il servizio svolto ininterrottamente dal 1 febbraio al termine delle operazioni di scrutinio. Ai fini della supplenze brevi da GI la ricorrente ha indicato altresì le istituzioni scolastiche di interesse (doc. n. 4).

Completato l'iter di compilazione della domanda, disponibile unicamente su piattaforma telematica, secondo le istruzioni impartite dal MI la ricorrente ha proceduto, attraverso il sistema informatico POLIS- Istanze on line, con l'inoltro della medesima; la piattaforma avrebbe dovuto acquisire i dati inseriti.

Verosimilmente a causa dell'ingente flusso di informazioni che ha interessato la regione Lombardia e in palese violazione della normativa di riferimento il sistema computava erroneamente il punteggio spettante alla ricorrente. Ed infatti in data 01/09/2020 con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'USP di Bergamo delle GPS per la provincia di Bergamo, già definitive in forza delle disposizioni ministeriali di riferimento, la ricorrente prendeva contezza del fatto che il punteggio spettante non era stato correttamente computato; invero la ricorrente Liuzzi constatava un punteggio totale di 98,00 di cui 33,00 riconosciuto in ragione del titolo di accesso ; punti 9,00 per ulteriori titoli valutabili e, avuto riguardo ai titoli di servizio, punti 56,00 a fronte di punteggio spettante di punti 60,00 in relazione alla tabella valutazione titoli allegata all'ordinanza ministeriale e al disposto normativo di cui alla legge 124/1999 che prevede espressamente di considerare il servizio prestato ininterrottamente dal 1 febbraio al termine delle operazioni di scrutinio come anno intero.

Stante il rilevato errore la docente Liuzzi inoltrava reclamo all'ufficio competente evidenziando l'erroneità del punteggio attribuito e chiedendo la rettifica del medesimo in considerazione dei titoli di servizio, titoli peraltro già noti all'amministrazione e già correttamente valutati nelle graduatorie di terza fascia per il triennio 2017/2020 (doc. n. 5). L'ufficio scolastico non riscontrava il reclamo promosso.

Nonostante la segnalazione di un errore ascrivibile esclusivamente ad una anomalia del sistema informatico l'USP di Bergamo non procedeva alla rettifica del punteggio; invero pubblicate le graduatorie definitive rettificata la docente Liuzzi apprendeva dell'omessa rettifica.

Di fatto, dunque, l'odierna ricorrente, a causa di un'anomalia del sistema informatico, si è collocata nella graduatorie di interesse con un punteggio pari a 98 punti. Di contro la corretta valutazione della domanda avrebbe comportato l'attribuzione di un punteggio di 12 punti per ciascun anno di servizio prestato, punteggio che, in ottemperanza al dettato normativo doveva essere riconosciuto anche per il servizio prestato nell'a.s. 2015/2016 dal 29/01/2016 al 10/06/2016 per il quale, al contrario, è stato riconosciuto un punteggio di 8 calcolato sulla base dei giorni di servizio prestato. Invero in linea con le istruzioni ministeriali e con le previsioni di cui alla tabella valutazione titoli allegata all'O.M., il sistema informatico avrebbe dovuto automaticamente caricare per detto servizio un punteggio di 12, per un totale complessivo di punti 104 a fronte del punteggio erroneamente riconosciuto di 98 e illegittimamente non rettificato dall'amministrazione resistente.

La mancata rettifica del punteggio costituisce fonte di un pregiudizio irreparabile. Invero l'attribuzione del corretto punteggio avrebbe consentito alla docente Liuzzi di partecipare alle prime convocazioni per l'assegnazione dell'incarico a tempo determinato e quindi di ottenere una tra le sedi dalla medesima preferita e cui avrebbe avuto legittimamente accesso. Il pregiudizio in discorso è ancor più evidente avuto riguardo alla validità temporale delle graduatorie, fissata in anni due, nonché al futuro aggiornamento delle graduatorie medesime posto che la ricorrente vanterà un punteggio di partenza errato e non rispondente ai titoli posseduti.

Gli atti impugnati devono ritenersi illegittimi e gravemente pregiudizievoli degli interessi del ricorrente. Pertanto la ricorrente come sopra rappresentato e difeso, propone impugnazione avverso gli stessi per i seguenti motivi in

Diritto

In via preliminare

Sulla giurisdizione del giudice amministrativo

Preliminarmente, questa difesa ritiene di dover rilevare la pacifica sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo nella fattispecie *de qua*, come tale peraltro già individuata dallo stesso MI negli atti che si impugnano.

La controversia sottoposta all'esame di codesto Ecc.mo Tar ha ad oggetto l'impugnazione di atti per i quali sono astrattamente configurabili posizioni di interesse legittimo e che rappresentano la proiezione applicativa di un non corretto esercizio del potere di organizzazione.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha, in più occasioni, affermato come sino all'immissione in servizio e alla nomina, l'Amministrazione ha il potere di non procedere alla nomina e di annullare la relativa graduatoria, in presenza di valide e motivate ragioni di interesse pubblico; in questa prospettiva il giudice adito deve valutare la ragionevolezza di tali scelte e la coerenza delle scelte compiute, dovendosi ravvisare in questi termini la giurisdizione del giudice amministrativo (Cons. Stato, sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3359).

In tempi più recenti il Consiglio di Stato (n. 953/2016) ha evidenziato come le procedure relative alla formazione delle graduatorie rappresentano atti che non possono restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, ex art. 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, a fronte dei quali sussistono solo posizioni di diritto soggettivo, poiché la pretesa consiste solo nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e, dunque, di gestione della graduatoria; in tal senso, la giurisdizione del giudice ordinario risulta recessiva nel caso di impugnazione di atti organizzativi a contenuto generale con cui le pubbliche amministrazioni definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; di talchè non può che ricondursi alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia nella quale la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti attraverso cui le p.a. definiscono le linee fondamentali dell'organizzazione; appartenendo, al contrario, alla giurisdizione del giudice ordinario la contestazione che investa esclusivamente i singoli atti di conferimento degli incarichi.

Analogamente in tempi recenti il Tar Lazio con la sentenza n. 9976/2020 in relazione alle controversie aventi ad oggetto il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scuola ha statuito come ai fini dell'individuazione del giudice munito di giurisdizione occorre avere riguardo al *petitum* sostanziale. Ne discende che ove l'oggetto della domanda sia l'annullamento dell'atto amministrativo con l'effetto del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria la giurisdizione non può che essere devoluta al giudice amministrativo.

Dunque, nessun dubbio in ordine alla giurisdizione di codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo nella controversia in esame, trattandosi di impugnativa interposta avverso atti aventi certamente natura di provvedimenti di macro-organizzazione incidenti su posizioni di interesse legittimo.

Nel merito

Violazione e falsa applicazione della Legge 124/1999. Violazione e falsa applicazione dell'O.M. 60 del 10/07/2020. Eccesso di potere. Illegittimità irragionevolezza dell'azione amministrativa; ingiustizia manifesta. Violazione del principio del legittimo affidamento.

Violazione dei principi di correttezza e di buona amministrazione.

L'azione amministrativa è illegittima nella parte in cui ha omesso di rettificare il punteggio della ricorrente e quindi di attribuire alla medesima il punteggio legittimamente spettante. Invero, nonostante la segnalata violazione di legge e il conseguente errore nell'attribuzione del punteggio ascrivibile ad un calcolo anomalo generato dal sistema informatico, l'amministrazione resistente non ha provveduto a rettificare il punteggio della docente Liuzzi.

Come argomentato in narrativa, con O.M. n. 60 del 10/07/2020 il MI ha regolamentato l'istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2020/2022. In specie il MI ha previsto la costituzione di appositi elenchi su base provinciale, distinti in due fasce, utilizzati per l'assegnazione delle supplenze annuali (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Più precisamente l'ordinanza in commento ha disposto all'art. 3: *“Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale”*.

Il comma 6 della medesima disposizione ha espressamente disciplinato i requisiti utili ai fini dell'inserimento nelle GPS per la scuola secondaria ed in specie: *“Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso”*.

L'articolo 7 dell'ordinanza in commento ha disciplinato l'istanza di partecipazione prevedendo che: *“1. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento, a pena di esclusione, in un'unica provincia, per una o più delle GPS per le quali abbiano i requisiti previsti. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità*

telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione”.

Con successivo decreto n. 858 del 21/07/2020 il MI ha disciplinato i termini di presentazione della domanda. In particolare, secondo il disposto di cui all’art. 2: *“1. Gli aspiranti possono richiedere di partecipare alla procedura, a pena di esclusione, in un’unica provincia. 2. Ai fini dell’inserimento, gli aspiranti presentano istanza di partecipazione unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. I candidati, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, accedono, attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Scuola > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza, alla pagina dedicata. 3. L’inoltro delle istanze di partecipazione alla procedura è possibile a partire dalle ore 15.00 del 22 luglio 2020 fino alle ore 23.59 del 6 agosto 2020. Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dall’OM 60/2020. 5. L’amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte dell’aspirante circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nell’istanza, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 6. Non è valutata la domanda presentata fuori termine e in modalità difforme da quella indicata al presente articolo e dall’OM 60/2020”.*

Come argomentato, la ricorrente secondo il disposto normativo di riferimento ha presentato la domanda di inserimento nella seconda fascia delle GPS della provincia di Bergamo tramite il portale telematico di istanze on line in quanto docente già inserita per il triennio 2017/2020 nella graduatorie di III fascia del personale docente

Pubbligate le graduatorie definitive tuttavia la docente Liuzzi, come decine di altri docenti, prendeva contezza del fatto che, per un mero errore di sistema, non erano stati correttamente valutati i dati relativi al servizio svolto. Nonostante il reclamo inoltrato l’amministrazione resistente provvedeva alla pubblicazione delle graduatorie rettificate reiterando l’errore già evidenziato e senza porre in essere le opportune verifiche alla luce delle informazioni già presenti negli archivi della P.A. Invero, a fronte del reclamo inoltrato, un semplice controllo della posizione della ricorrente avrebbe consentito all’amministrazione resistente di constatare l’erroneità del punteggio attribuito che non teneva conto, evidentemente, del disposto normativo di cui alla legge 124/1999 che impone di considerare come anno intero il servizio prestato dal 1 febbraio fino al termine delle attività di scrutinio. Detta circostanza è idonea ad evidenziare la palese violazione dell’art. 6 della L. 241/90:

L'Amministrazione avrebbe dovuto accorrere in soccorso alla ricorrente e non al contrario pregiudicare la stessa in modo irreparabile; invero obiettivo primario dell'amministrazione deve infatti essere quello di privilegiare il dato sostanziale avuto riguardo a tutte quelle situazioni in cui non venga in discussione la sussistenza dei requisiti di partecipazione. Di talchè l'azione dell'Amministrazione ed i provvedimenti impugnati appaiono meritevoli di una declaratoria di illegittimità.

E' indubbio che l'erronea attribuzione del punteggio sia da ascrivere alla precarietà del sistema informatico, evidentemente fallace e non idoneo a gestire una tale mole di domande; risulta infatti che siano state presentate circa 753.000 domande su base nazionale e ben 104.781 nella sola regione Lombardia e che anche nelle more della procedura di inserimento centinaia di utenti abbiano segnalato errori e blocchi del sistema; e allora non v'è chi non veda come il sistema si sia rivelato inidoneo non solo a supportare il *quantum* di utenza ma anche a gestire le informazioni rese della medesima. A tal proposito è ben noto all'amministrazione resistente il numero di reclami presentati al fine di ottenere una rettifica della posizione personale. L'errore riscontrato all'atto della pubblicazione delle graduatorie è attribuibile unicamente al mal funzionamento della piattaforma online, che si è rivelata assolutamente inadeguata, circostanza comprovata anche dal richiamato elevato numero di errori segnalati dagli utenti.

Sul punto giova ricordare il disposto di cui all'art. 8 dell'O.M. secondo cui *"4. Il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico. 5. Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni"*. Alla luce della disposizione richiamata **l'amministrazione resistente avrebbe dovuto procedere ad idonea verifica e valutazione dei titoli dichiarati nelle domande di inserimento nelle GPS. Al contrario l'amministrazione resistente ha omesso qualsivoglia verifica confermando gli errori ascrivibili ad un mal funzionamento del sistema informatico.** In tal senso l'azione amministrativa non può che ritenersi viziata da eccesso di potere riconducibile alla totale mancanza di istruttoria: l'amministrazione, anche a fronte del reclamo inoltrato dalla ricorrente ha serbato un assoluto immobilismo. A tal proposito deve ribadirsi che i dati relativi al servizio prestato dalla ricorrente che avrebbero dovuto formare oggetto di valutazione erano già in possesso dell'amministrazione. Non si comprende, dunque, quale sia la *ratio* di tale illegittima decurtazione, anche in considerazione dell'evidenza che trattasi di errore di sistema. Invero la piattaforma informatica deve rappresentare un sistema di semplificazione non potendosi tradurre al contrario in uno strumento che possa pregiudicare le singole posizioni, specie se per errori non imputabili ai docenti; non v'è dubbio, infatti, che l'utilizzo del sistema informatizzato non può e non deve compromettere la

correttezza formale e sostanziale della posizione degli utenti. A tal proposito degna di nota la pronuncia del **TAR Trentino Alto Adige** che con la sentenza del 15 aprile 2015, n.149 ha affermato la responsabilità dell'amministrazione in ipotesi di eventuali errori o criticità del sistema informatico: *“se lo strumento informatico determina situazioni anomale, vi è anzitutto una responsabilità di chi ne ha predisposto il funzionamento senza considerare tali conseguenze; ma v'è altresì la responsabilità, almeno omissiva, del dipendente che, tempestivamente informato, non si è adoperato per svolgere, secondo i principi di legalità e imparzialità, tutte quelle attività che, in concreto, possano soddisfare le legittime pretese dell'istante, nel rispetto, comunque recessivo, delle procedure informatiche”*.

In termini analoghi il **TAR Lazio** con la sentenza n. 1546/2011 ha affermato che *“è iniqua ed illegittima un'esclusione - basata non su elementi sostanziali (quali la mancanza di requisiti di partecipazione, l'oggettiva tardività della domanda, l'uso di strumenti di redazione e trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando, l'incertezza assoluta ed oggettiva sulla riferibilità dell'istanza ad un soggetto determinato, ecc.) ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente. Siffatta esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor participationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica”*.

Analogamente il **TAR Toscana** che con la sentenza n. 1073/2016 ha evidenziato come la piattaforma POLIS non può costituire strumento discriminatorio o lesivo degli interessi dei candidati avuto riguardo in particolare alle ipotesi in cui eventuali errori siano attribuibili solo ad un malfunzionamento del portale.

Non vi è dubbio, nel contesto per cui è causa, che l'errore sia stato causato esclusivamente dai mezzi messi a disposizione dal MI e, dunque, il Ministero medesimo debba procedere alla rettifica delle anomalie causate dal mal funzionamento della piattaforma.

L'illegittimità dell'azione amministrativa è ancor più evidente se si considera il disposto di cui alla tabella valutazione titoli allegata all'O.M. 60 del 10/07/2020 dove, avuto riguardo ai titoli di servizio valutabili (colonna C.1), si legge espressamente che *“Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato 12 punti”* in ipotesi di *“servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado”*, circostanza quest'ultima pacificamente riscontrabile nella posizione professionale dell'odierna ricorrente. Ebbene, in applicazione delle summenzionate disposizioni ministeriali, l'amministrazione resistente avrebbe dovuto riconoscere alla ricorrente

punti 12 per il servizio prestato dal 29/01/2016 al 10/06/2016 e quindi correggere l'errata attribuzione del punteggio determinata dal sistema informatico.

Alla luce delle circostanze esposte il rifiuto dell'amministrazione a procedere ad una rettifica del punteggio della ricorrente si appalesa illogico e irragionevole, configurandosi in ipotesi un pacifico eccesso di potere. L'azione amministrativa infatti non risulta ispirata ai parametri di logica e congruità; al contrario l'omessa rettifica del punteggio della ricorrente si traduce in un processo valutativo che si pone certamente come incoerente avuto riguardo alla normativa di riferimento e alla situazione concreta. In tal senso risulta evidente il macroscopico errore cui è incorsa l'amministrazione resistente laddove tenta di giustificare la propria omissione ascrivendo alla ricorrente responsabilità di certo non addebitabili alla medesima.

In questa prospettiva l'azione amministrativa non può che ritenersi posta in essere in violazione del principio di buona amministrazione, principio funzionalizzato alla tutela piena degli interessi dei cittadini che deve orientare l'attività amministrativa ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico secondo i canoni di efficacia ed efficienza. Dal principio in commento, secondo il disposto di cui all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, discende la garanzia degli interessi privati coinvolti nella funzione pubblica e quindi la necessità di garantire ai cittadini nel rapporto con la pubblica amministrazione un trattamento imparziale ed equo. In tal senso il diritto all'imparzialità si sostanzia, in concreto, nella pretesa del soggetto privato a che l'organo amministrativo compia un'istruttoria completa e valuti in maniera adeguata tutti gli elementi giuridico-fattuali coinvolti.

Per tutti questi motivi

VOGLIA L'ECC.MO TAR LOMBARDIA- SEDE DI BRESCIA

ritenuta la propria giurisdizione, annullare l'impugnata Graduatoria nella sola parte in cui non risulta applicato in favore della ricorrente il disposto di cui all'art. 11 comma 14 della legge 124/1999 espressamente richiamato dalla tabella valutazione titoli allegata all'O.M. 60 del 10/07/2020, con condanna dell'amministrazione resistente alla rettifica del punteggio della ricorrente Liuzzi Katia, avuto riguardo al servizio dalla medesima prestato, con conseguente obbligo delle Amministrazioni resistenti adottare gli atti consequenziali.

Con vittoria di spese e compensi professionali.

Dichiarazione di valore

Si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato e soggiace ad un contributo unificato pari ad € 325,00.

Istanza di notifica per pubblici proclami con modalità telematiche

Essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai controinteressati mediante pubblici proclami con modalità telematiche mediante pubblicazione di apposito avviso in apposita sezione del sito web istituzionale del MIUR e dell'Ufficio Territoriale interessato.

Si produce:

1. GPS in uno con provv. 7019 del 01/09/2020;
2. GPS in uno con provv. 7239 del 03/09/2020
3. GPS in uno con provv. 7769 del 08/09/2020;
4. domanda di inserimento GPS;
5. reclamo;
6. O.M. n. 60 del 10/07/2020 con tabella valutazione titoli scuola secondaria;
7. Decreto n. 858 del 21/07/2020;

Aragona 28/10/2020

Avv. Laura Cacciatore